



*Sede legale: Viale Giolitti, 2
15033 Casale Monferrato (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067*

Tr. 4 rev. 0 del 20.08.2014

**CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA, CHIAVI IN MANO, DI
NR.2 AUTOVETTURE NUOVE
FIAT PANDA 1.2 69 CV. EASYPOWER E6 POP**

**STAZIONE APPALTANTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
CIG Z7215B67B6**

**CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA, CHIAVI IN MANO, DI
NR.2 AUTOVETTURE NUOVE
FIAT PANDA 1.2 69 CV. EASYPOWER E6 POP**

**TITOLO 1
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA**

ART.1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura, chiavi in mano, di **NR.2 AUTOVETTURE NUOVE FIAT PANDA 1.2 69 CV. EASYPOWER E6 POP, CHIAVI IN MANO E RELATIVA CONSEGNA FRANCO SEDE ASL AL – PRESIDIO OSPEDALIERO - piazza Antico Borgo del Loreto - 15057 TORTONA (AL).**

ART.2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale è costituita dal seguente lotto riportato in dettaglio nello schema d'offerta allegato al presente Capitolato **secondo le specifiche indicazioni tecniche riportate**. L'aggiudicazione verrà disposta per **SINGOLO LOTTO INDIVISIBILE**:

Lotto Unico

OGGETTO: FORNITURA, CHIAVI IN MANO, DI NR.2 AUTOVETTURE NUOVE FIAT PANDA 1.2 69 CV. EASYPOWER E6 POP

**IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA € 20.000,00
SMART C.I.G. ATTRIBUITO N.Z7215B67B6**

ART.3 CARATTERISTICHE TECNICHE

CORPO VETTURA

- Carrozzeria: berlina 2 volumi
- Numero posti: 4
- Capacità serbatoio: 30 l
- Numero porte: 5
- Colore. bianco

DIMENSIONI E MASSE

- Lunghezza: 365,3 cm
- Larghezza: 164,3 cm
- Altezza: 155,1 cm
- Peso a vuoto: 980 Kg
- Capacità bagagliaio: (dm3) 200/845
- Passo: m 2,30

MOTORE

- Alimentazione: GPL/benzina
- Potenza massima Kw (CV) giri/min: 51 (69) 5500

- Cilindrata cm3: 1242 4 cilindri 8 valvole
- Livello ecologico Euro 6

TRASMISSIONE

- Trazione: anteriore
- Cambio: 5 + RM manuale

PNEUMATICI

- Pneumatici con cerchi in lamiera 175/65 R14 82T

PRESTAZIONI

- Velocità massima: 164 Km/h (sec.)
- Accelerazione 0-100 km/h (sec.): 14,2 (benzina) 14,2 GPL

COMFORT ED ALTRO

- Rivestimento sedili in stoffa
- Presa di corrente da 12v anteriore
- Luce di lettura anteriore
- Pantina lato guida con specchio di cortesia
- Chiusura centralizzata con chiave
- Climatizzatore manuale con filtro antipolline
- ABS con EBD (Electronic Brake Distribution)
- Airbag lato guidatore e lato passeggero
- Window bag
- Immobilizer (Fiat CODE)
- Alzacristalli elettrici anteriori
- Servosterzo elettrico Dualdrive
- ESC+ASR/MSR, HBA + Hill Holder (controllo elettronico di trazione e stabilità)
- Kit di riparazione/gonfiaggio pneumatici "fix&go"
- Tappetini
- Segnale di pericolo mobile conforme CE (triangolo)
- Giubbotto fluorescente
- Dotazioni previste dal Codice della Strada
- Cassetta di pronto soccorso
- Colore vernice bianco pastello
- Garanzia contrattuale 2 anni/chilometraggio illimitato

ART.4 REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Le informazioni ed i chiarimenti sul Capitolato speciale di gara e sullo schema di offerta, sempre che siano stati richiesti in tempo utile, sono comunicate dall'amministrazione aggiudicatrice prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Tutte le istanze dovranno essere indirizzate alla S.O.C. Provveditorato dell' A.S.L. AL – viale Giolitti, 2 15033 Casale M.to (AL) – e pervenire a mezzo fax (0142 434390) o via e-mail all'indirizzo icarrea@aslal.it. Le informazioni ed i chiarimenti sono comunicati direttamente a mezzo fax o via e-mail all'Impresa richiedente e, se di interesse generale, sia le domande in forma anonima che le risposte saranno pubblicate in via elettronica entro il predetto termine sul profilo del Committente all'indirizzo internet www.aslal.it. Parimenti, saranno pubblicate sul profilo del Committente anche eventuali avvisi di rettifica di interesse generale e/o precisazioni, dei quali si presuppone la conoscenza piena ed incondizionata da parte della Ditta concorrente per la sola circostanza di aver approvato il presente Capitolato Speciale e pertanto non saranno in alcun modo considerate eventuali eccezioni contrarie.

ART.5 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica dovrà essere redatta sul modello allegato. Nell'offerta dovrà essere indicato:

- codice identificativo articolo;
- importo complessivo del lotto, al netto dell'I.V.A. dovuta ai sensi di legge.

Il costo complessivo non potrà essere superiore, **pena automatica esclusione dalla gara**, all'importo a base d'asta fissato dall'Amministrazione. Per i raggruppamenti di impresa l'offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e s.m.i.; in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l'atto di conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio. Validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.

Come indicato dall'art. 11 6° comma D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e s.m.i., ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque denominate. L'A.S.L. si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in sede di gara mediante apposite indagini di mercato.

TITOLO 2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART.6 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le Ditte concorrenti redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive indicazioni specificate nel presente Capitolato Speciale e nello schema allegato. Per prendere parte alla gara le Ditte concorrenti dovranno predisporre **un unico plico chiuso e sigillato** recante l'indirizzo dell'A.S.L., il mittente e la seguente dicitura:

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA, CHIAVI IN MANO, DI NR.2 AUTOVETTURE NUOVE FIAT PANDA EASYPOWER E6 POP

Il plico dovrà contenere a sua volta quanto segue:

- A) una busta chiusa e sigillata recante sulla facciata l'indicazione del mittente e la dicitura **"FORNITURA NR.2 FIAT PANDA EASYPOWER E6 POP - Contiene offerta"** contenente l'offerta economica redatta sullo schema di offerta allegato al presente capitolato speciale.
- B) una seconda busta chiusa e sigillata recante sempre all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura **"FORNITURA NR.2 FIAT PANDA EASYPOWER E6 POP- Contiene documentazione"** e contenente:
 - la documentazione tecnica richiesta dal successivo art. 7;
 - il modello allegato di dichiarazione temporanea e sostitutiva di fatti e qualità personali attestante il possesso dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs 12.04.2006 n.163 e s.m.i.;
 - una copia del patto di integrità, prescritto dalla Legge 06.11.2012 n.190 e s.m.i., sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante della Ditta partecipante;
 - una copia del presente capitolato speciale di gara sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante della Ditta partecipante.

Il plico confezionato ai sensi del presente articolo dovrà pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore **12.00** del **18.09.2015** al seguente indirizzo:

**AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
UFFICIO PROTOCOLLO
VIALE GIOLITTI, 2 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL)**

ART.7 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Unitamente all'offerta economica le ditte partecipanti dovranno altresì trasmettere la seguente documentazione tecnica: schede tecniche con la descrizione delle caratteristiche di serie inerenti il comfort, la sicurezza, gli esterni, il motore, etc..., aggiornata ed elaborata a cura della ditta produttrice, ove riportati dati significativi aventi valore impegnativo. Nell'ambito della documentazione tecnica il concorrente potrà specificare le parti della documentazione che si ritiene debba essere coperta da riservatezza con specifico riferimento a marchi, know how, brevetti ecc.. La dichiarazione

dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata circa le ragioni che portano ad escludere dal diritto di accesso, in tutto o parte, la documentazione tecnica prodotta con riferimento ad eventuali segreti tecnici e industriali in essa contenuti. La Ditta aggiudicataria, con l'approvazione del presente Capitolato Speciale, si dichiara disponibile a trasmettere, su richiesta dell'A.S.L., l'intera documentazione tecnica in formato elettronico su cd-rom o via e mail.

ART.8 PROCEDURA DI GARA

La fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 82 D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e s.m.i., per **lotto unico indivisibile** a favore della Ditta che avrà presentato **l'offerta al prezzo più basso previa verifica della conformità al capitolato speciale da parte del R.U.P. coadiuvato da uno o più utilizzatori.**

Tutte le sedute di gara verranno svolte in forma riservata. Trattandosi di aggiudicazione per singolo lotto, saranno automaticamente escluse dalla gare le Ditte che avranno proposto offerte incomplete e non comprensive di tutte le voci richieste e indicate nell'apposito schema. In caso di parità di offerte economiche si procederà mediante sorteggio. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua ai sensi del presente capitolato. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di "non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto" così come previsto dall'art. 81 comma 3 D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

ART.9 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Saranno a completo carico della Ditta aggiudicataria i seguenti oneri relativi a:

- **COLLAUDO** – Le autovetture fornite saranno sottoposte, in fase di consegna, a collaudo a mezzo personale tecnico di fiducia o dipendente incaricato dall'ASL, in contraddittorio con la Ditta fornitrice, al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste ed elencate nell'art.3 e di quelle indicate nell'offerta, nonché la funzionalità complessiva delle autovetture acquistate. L'ASL, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, può accettare gli automezzi o rifiutarli o chiederne la sostituzione. Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal capitolato e accettate in base all'offerta. In questi casi la Ditta fornitrice ha l'obbligo di provvedere nel termine indicato dal successivo Art.10
- **CONSEGNA** – La Ditta aggiudicatrice dovrà provvedere alla consegna delle autovetture entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di stipula del contratto di appalto. La consegna dovrà avvenire presso il presidio ospedaliero dell'ASL AL – piazza Antico Borgo del Loreto – 15057 TORTONA (AL) e dovrà essere comprensiva della immatricolazione ed iscrizione al P.R.A., targhe e quant'altro necessario alla circolazione, il tutto chiavi in mano, pronte per l'uso. Sono a carico della Ditta aggiudicatrice tutte le spese relative al collaudo, all'atto di vendita ed alla registrazione, alla immatricolazione ed iscrizione al P.R.A., nonché ogni altra spesa per consegnare all'ASL AL le autovetture pronte per l'uso.

ART.10 GARANZIE DEL FORNITORE

Il concedente è tenuto a garantire che i beni forniti siano immuni da vizi che li rendano anche parzialmente inidonei all'uso cui essi sono destinati, quali imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, o vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Per effetto di tale garanzia il concedente si obbliga a risarcire i danni tutti che dovessero verificarsi a causa di vizi esistenti, previa determinazione degli stessi. Il concedente è altresì tenuto a garantire il buon funzionamento dei beni forniti, riconoscendo all'ASL AL, nel caso di cattivo o mancato funzionamento degli stessi, il diritto a chiedere la riparazione sollecita o la sostituzione degli stessi. A tal fine si precisa che l'obbligo derivante da tale garanzia non si esaurisce in una qualsiasi sostituzione dei beni messi a disposizione o a altro funzionante ma è assolto quando la riparazione sia tale da riportare il bene nello stato di efficienza che avrebbe avuto altra cosa dello stesso tipo e perfettamente funzionante ovvero quando la sostituzione viene effettuata con beni dello stesso tipo e nelle identiche condizioni di quelle originariamente concesse. Nel caso in cui il fornitore non effettui le riparazioni o le sostituzioni richieste, il contratto si intenderà automaticamente risolto con tutte le conseguenze che ciò comporterà per la parte inadempiente.

Nella fattispecie, la Ditta aggiudicataria si impegna a fornire le autovetture con le caratteristiche indicate all'art.3.

La Ditta aggiudicataria garantisce con spese di manodopera, trasferte e parti di ricambio a proprio carico le autovetture per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data del verbale di consegna. Tale garanzia è totale, cioè include tutte quelle parti costituenti l'autovettura. Nel periodo di garanzia la Ditta aggiudicataria si deve impegnare a sostituire tutte le parti ed i complessi che con l'uso presentassero difetti o rotture dovute ad errato montaggio o progettazione o a qualità scadente dei materiali. Salvo diverso termine stabilito nel contratto, entro 10 gg. dalla data della lettera dell'ASL AL con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, la Ditta aggiudicataria deve, ove necessario, sostituire le parti logore, o difettose, se ciò non fosse sufficiente, ritirare il bene e sostituirlo.

ART.11 SICUREZZA E RISCHI DA INTERFERENZE

In ottemperanza al Decreto Legislativo 09.04.2008 n.81 e s.m.i., art.26, comma 3, le prestazioni richieste nel presente capitolato speciale non comportano rischi da interferenze e pertanto **l'importo degli oneri della sicurezza** non soggetti a ribasso **è pari a € 0**. La Ditta si impegna all'esecuzione del contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza, antinfortunistica e lavoro in riferimento agli aspetti retributivi e fiscali, dotando il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, di tutti gli appositi ed adeguati dispositivi di protezione individuale e dei mezzi/attrezzature antinfortunistiche, qualora necessari.

TITOLO 3 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

ART.12 DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte della Stazione Appaltante e la stipulazione del contratto dovrà essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Il contratto tuttavia non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni (cd. "standstill o termine dilatorio) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53 "Direttiva ricorsi", fatte salve ulteriori cause ostative previste dalla vigente normativa. Pertanto, alla scadenza del predetto termine ed in assenza delle cause ostative prescritte dalla richiamata normativa, verrà stipulato il contratto in oggetto mediante una lettera commerciale con la sottoscrizione della quale le parti si impegneranno ad accettare tutte le condizioni di cui alla lettera di invito e del Capitolato Speciale, nonché tutti gli ulteriori obblighi previsti da norma imperativa di legge. La lettera commerciale sarà trasmessa per la formalizzazione a mezzo posta con l'obbligo da parte del soggetto contraente di restituire all'A.S.L. la copia di propria competenza debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante entro e non oltre il termine di dieci giorni dal ricevimento, pena la decadenza dall'aggiudicazione definitiva e la perdita del deposito cauzionale definitivo.

ART.13 DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

Come prescritto dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. l'A.S.L. AL procederà d'ufficio, ex art. 18 della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. e art. 43 1° comma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., all'acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione oggetto di dichiarazione sostitutiva prodotta in fase di ammissione.

ART.14 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE LEGGE 13.08.2010 N. 136

La fornitura oggetto del presente capitolato speciale ricade sotto l'ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l'altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione della presente fornitura siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. Alla presente fornitura è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata la Ditta aggiudicataria si impegna all'atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

1) a comunicare a questa A.S.L., **entro il termine di sette giorni** dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del **conto corrente dedicato**, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la presente fornitura, nonché le **generalità** e il **codice fiscale** delle persone delegate ad operare su di esso;

2) a notificare all'A.S.L. AL eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.

3) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopraindicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto dall'art. 3 9° comma della Legge 13.08.2010 n. 136 e che tale circostanza sarà tempestivamente notificata all'A.S.L. AL..

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione della presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto

il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione.

ART.15 INADEMPIENZE PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il fornitore che non consegna i beni o che consegnandoli di qualità non conforme a quella stabilita e, invitato a sostituirli, vi provveda in ritardo, contravviene ai patti stabiliti. In tal caso l' A.S.L. può applicare una penale a carico del fornitore inadempiente, del cinque per cento dell'importo dell'ordinazione per ogni giorno di ritardo, oltre alla facoltà di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti. In ogni caso, il fornitore dovrà comunicare tempestivamente a mezzo fax eventuali ritardi o impossibilità ad evadere, anche parzialmente, gli ordinativi ricevuti. L'A.S.L. potrà altresì rivalersi in tutto o in parte sul deposito cauzionale, con obbligo del fornitore di reintegrarlo o rinnovarlo, sempreché l'A.S.L. non deliberi la risoluzione del contratto incamerando definitivamente il deposito stesso. L'A.S.L. ha facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta. Delle inadempienze fanno prova i processi verbali redatti dal Responsabile del Servizio competente alla presenza di due testimoni e da essi sottoscritti. Qualora l'aggiudicatario cessi in tronco la fornitura, incorrerà nella perdita del deposito cauzionale senza poter elevare proteste o eccezioni, oltre alla refusione del maggior danno qualora il deposito non risulti sufficiente a coprirlo integralmente.

ART.16 QUANTITA' DEI BENI DA FORNIRE

Non ricorrente per presente appalto

ART.17 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

L'appaltatore si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevati da ogni responsabilità l'appaltante unitamente ai propri tecnici.

ART.18 AGGIORNAMENTO DEL PREZZO

Il prezzo indicato in sede di offerta è da intendersi compreso di tutti gli oneri a carico della Ditta fornitrice, nessuno escluso, dettati da calcoli e valutazioni di convenienza a tutto rischio della Ditta fornitrice anche in caso di aumento del costo dei materiali, della mano d'opera e di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che si dovesse verificare successivamente alla presentazione dell'offerta. Il prezzo è considerato fisso ed invariabile per 60 gg. (2 mesi) naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione dell'offerta senza possibilità di revisione.

ART.19 INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196

I dati identificativi delle parti contraenti, nonché altre informazioni quali domiciliazioni, estremi di conti correnti bancari ed informazioni commerciali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e gestiti dalle stesse mediante ogni opportuna operazione di trattamento manuale ed informatico per finalità funzionali all'esercizio dei diritti e dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato. Il conferimento dei suddetti dati è necessario ai fini dell'esecuzione del Capitolato. I dati in oggetto potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a istituti bancari, a soggetti cessionari del credito, alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per adempimenti di legge, alle società del gruppo, alla rete di vendita e di assistenza, a consulenti legali e tecnici, a società che operano nell'ambito del commercio di hardware e software per elaboratori elettronici. Le Parti possono esercitare i diritti previsti dall'art.7 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, ed in particolare ha il diritto di:

- a) richiedere alla controparte in qualità di Titolare del trattamento:
 - la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
 - b) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - c) opporsi in tutto o in parte all'utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali.
- Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente alla controparte.

ART.20 RISERVA DI ACQUISTO SUL LIBERO MERCATO

Nel caso di ritardo o di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini concordati alla fornitura anche solo parziale della merce ordinata, l'A.S.L. potrà procedere all'acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto richiesta, addebitando l'eventuale maggior prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni eventuale spesa o danno subito.

ART.21 SPESE CONTRATTUALI

Fanno carico al fornitore le tasse di bollo e di registrazione del contratto, le spese di scritturazione, copia, ecc., nonché ove si sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili. A carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse al servizio e, in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

ART.22 PAGAMENTO DELLE FORNITURE

Le fatture dovranno, di regola, essere riepilogative mensili e dovranno essere trasmesse entro il termine di 4 (quattro) mesi dall'effettuazione della fornitura. Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi dell'art. 4 2° comma del Decreto Legislativo 09.10.2002 n. 231, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le fatture, in originale e copia, devono essere corredate della copia dei buoni di ordinazione. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. Le parti, in deroga alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.10.2002 n. 231, concordano convenzionalmente che il saggio d'interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'Impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 del Codice Civile, impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte della stazione appaltante.

ART.23 FIRMA DEL CONTRATTO

In caso di determinazione dell'A.S.L., l'aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e della fornitura aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria.

ART.24 SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi di lui soltanto se l'A.S.L. ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il consenso esplicito dell'A.S.L. in caso di cessione della Ditta fornitrice, di cessione del prodotto o cambio della ragione sociale. La Ditta subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche di servizio, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione.

ART.25 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.)

Possono presentare offerta Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità dettagliatamente indicate nel disposto di cui all'art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di raggruppamento di imprese dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria
- per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna impresa raggruppanda attestante l'indicazione in caso di aggiudicazione, dell'impresa cui sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.26 CONSORZI

Possono presentare offerta i Consorzi di imprese secondo le modalità indicate dagli artt.34, 35, 36 e 37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. I Consorzi di cui all'art.34 1° comma lett. b)

(consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) e lett. c) (consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art.2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art.36) devono indicare per quali consorziati il consorzio concorre alla gara. Per questi ultimi è fatto divieto, pena automatica esclusione dalla gara sia del consorzio che dei consorziati, di partecipare in qualsiasi altra forma individuale o associata. In caso di partecipazione di Consorzi dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per i Consorzi già costituiti: copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio
- per i Consorzi costituendi: dichiarazione resa dal Legale Rappresentante del Consorzio attestante l'indicazione delle imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione si riserva sempre la facoltà di verificare l'assenza in capo ai concorrenti dell'esistenza di un unico centro decisionale cui possano essere imputate le offerte mediante verifica circa la presenza negli organi amministrativi del consorzio di cooperative o di imprese artigiane di titolari, rappresentanti o direttori tecnici del consorzio ai sensi della determinazione della Autorità di Vigilanza nr 2 del 10.03.2004.

ART.27 AVVALIMENTO

Secondo quanto prescritto dall'art.49 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e s.m.i. il soggetto concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. A tale scopo, in conformità a quanto stabilito dall'art.49 2° comma del richiamato D.Lgs.12.04.2006 n.163 e s.m.i. il soggetto concorrente che intenda far ricorso all'istituto dell'avvalimento dovrà trasmettere:

- a) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente, successivamente verificabile, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art.38 del Decreto Legislativo 1.04.2006 n.163 e s.m.i.;
- c) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi art.34 del D.Lgs. 1.04.2006 n.163 e s.m.i. né si trova in una situazione di controllo di cui all'art.34 2° comma con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera e) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art.49 5° comma del Decreto Legislativo 1.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Inoltre si prevede che:

- non è consentito, a pena di automatica esclusione di tutti i concorrenti che se ne sono avvalsi, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- non è consentita la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena automatica esclusione dalla gara di entrambi i soggetti;
- è consentito che un concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

ART.28 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 oltre che nel Codice Civile.

ART.29 CONTRASTO DI NORMATIVE

Circa le indicazioni del materiale offerto, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo schema di offerta.

ART.30 NORME FINALI

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui all'art.1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del C Civile di intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato speciale. L'I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico dell'A.S.L.. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

ART.31 FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario quello di Alessandria.

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER
ACCETTAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile si intendono approvati specificatamente tutti gli articoli contenuti nel presente Capitolato Speciale.

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER
ACCETTAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**